

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Salerno ed altri: Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari (2330)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 9, 11, 13, 21
Cristoni Paolo (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	3
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	3
Noci Maurizio, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6, 9, 11, 13
Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	21

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,20.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Salerno ed altri: Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari (2330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Salerno, Colucci, Alagna, Curci, De Carli, Del Pennino, Felissari, Ferrarini, Lodigiani, Massari, Orciari, Orsenigo, Piro, Sterpa, Cristoni, Torchio e Rosini: « Istituzione dell'albo professionali dei biotecnologi alimentari ».

L'onorevole Cristoni ha facoltà di svolgere la relazione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Per quanto riguarda la relazione, mi richiamo completamente alle considerazioni espresse nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento. In questa sede mi limito a preannunciare la presentazione di pochi emendamenti, taluni di mero coordinamento (articoli 2 e 3), altri di sostanza (articoli 14, 17 e 23), conseguenti alla necessità di definire in maniera più chiara il principio della decadenza dall'albo.

Invito pertanto i colleghi ad approvare il provvedimento all'ordine del giorno con l'auspicio che esso possa essere approvato anche dal Senato prima della fine della legislatura.

Infine, propongo alla Commissione di assumere quale testo-base della discussione quello adottato nel corso dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LINO OSVALDO FELISSARI. Desidero ringraziare il relatore per il pregevole lavoro svolto perché mi risulta che il provvedimento abbia subito nel tempo una serie di modificazioni che tuttavia non ne hanno mutato l'impianto generale. Esprimo anch'io l'auspicio che la proposta di legge possa essere esaminata con tempestività anche dall'altro ramo del Parlamento, concludendo così un lavoro che ha visto l'approvazione di importanti provvedimenti del settore.

Quanto agli emendamenti preannunciati dal relatore, a parte quelli di coordinamento, so che sono stati concordati con gli stessi interlocutori esterni, per cui non posso che annunciare il voto favorevole del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere quale testo base della discussione quello adottato nel corso dell'esame in sede referente.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati

presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Il titolo di tecnologo alimentare al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto nell'apposito albo a norma dell'articolo 27.

2. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Attività professionale).

1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:

a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e di prodotti biologici correlati ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;

b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza, il collaudo e la commercializzazione in collaborazione, se occorre, con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;

c) le operazioni di *marketing*, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;

d) le analisi dei prodotti alimentari, l'accertamento ed il controllo di qualità e quantità di materie prime alimentari, prodotti finiti, additivi, coadiuvanti tecnologici, semilavorati, imballaggi e quanto altro attiene alla produzione, trasformazione di prodotti, la definizione degli *standards* e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;

e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate nelle lettere precedenti;

f) la statistica, le ricerche di mercato, le relative attività in relazione alla produzione alimentare;

g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;

h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione, se occorre, con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare in relazione alla valutazione delle risorse esistenti, della loro utilizzazione e delle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale della produzione alimentare;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo per i lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbli-

che, mense ospedaliere ed altri e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, anche in collaborazione con altri professionisti, di piani internazionali di sviluppo agro-alimentare in paesi terzi ed in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie;

n) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali nei limiti delle rispettive competenze;

o) l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle materie tecniche e scientifiche di base nonché delle materie specialistiche concernenti il campo alimentare e quelli affini e ad esso afferenti.

2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresì svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.

3. Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.

4. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare, gli incarichi relativi alla progettazione e messa in opera di impianti di produzione alimentare, nonché la pianificazione non limitata al semplice aspetto alimentare con particolare riguardo a leggi generali.

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del bio-

tecnologo alimentare, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza, il collaudo e la commercializzazione, eventualmente in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, eventualmente in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare in relazione alla valutazione delle risorse esistenti, della loro utilizzazione e delle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire alla lettera m) la parola anche con la seguente eventualmente.

2. 3.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole il necessario ed opportuno con la seguente eventualmente.

2. 4.

Il Relatore.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi undici articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

2. I dottori in scienze delle preparazioni alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego.

3. Presso i rispettivi ordini è conservato il timbro professionale che viene loro consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

4. Per gli incarichi speciali che possono essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto, essi devono sottostare alla disciplina dell'ordine.

5. Gli iscritti nell'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

6. Gli iscritti in un albo regionale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

(Segreto professionale).

1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza, per ragioni della propria attività.

(È approvato).

ART. 5.

(Vigilanza).

1. L'ordine dei tecnologi alimentari è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

(È approvato).

ART. 6.

(Incarichi delle autorità giudiziarie e delle pubbliche amministrazioni).

1. Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
(È approvato).

ART. 7.

(Riscossione dei contributi).

1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera l), e dall'articolo 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette.

2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

3. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

(È approvato).

ART. 8.

(Personale).

1. Il consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro.

(È approvato).

TITOLO II

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

ART. 9.

(Circoscrizioni territoriali).

1. L'ordine dei tecnologi alimentari è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine vicinore fissato dal consiglio dell'ordine nazionale.

(È approvato).

ART. 10.

(Composizione del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti nell'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. La maggioranza dei componenti del consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

(È approvato).

ART. 11.

(Cariche del consiglio - Validità delle sedute).

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

(È approvato).

ART. 12.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

(È approvato).

ART. 13.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Il consiglio oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di biotecnologo alimentare e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli oneri in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;

i) designa i biotecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, ed entro la misura massima stabilita dal Consiglio dell'ordine nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui all'articolo 40, comma 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio).

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 17, comma 8, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato.

3. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 17. I candidati così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del consiglio).

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza indicato all'articolo 17.

3. In mancanza di candidati, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 17. I candidati così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

14. 1.

Il Relatore.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.1 interamente sostitutivo dell'articolo 14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Scioglimento del Consiglio).

1. Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e, se del caso, un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

(È approvato).

ART. 16.

(Assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea è convocata dal presidente.

2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

5. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno, nonché ogni volta lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli iscritti all'albo.

6. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Elezione del Consiglio).

1. La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.

2. Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale votazione di ballottaggio.

3. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

4. Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

5. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

6. Il voto è personale, diretto e segreto.

7. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

8. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

9. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione nell'albo, il maggiore per età.

10. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza della composizione del consiglio prevista dall'articolo 10, comma 1.

11. Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

12. Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al consiglio dell'ordine nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Assemblea per l'elezione del consiglio).

1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del

consiglio sono fissati dal presidente comunicati agli iscritti con lettera mandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

4. Il voto è personale diretto e segreto.

5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3.

7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

17. 1.

Il Relatore.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.*
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 18.

(Costituzione di nuovi ordini - Fusioni).

1. Il Ministero di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministero di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

(È approvato).

TITOLO III

ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

ART. 19.

(Ordine nazionale).

1. Gli ordini dei tecnologi alimentari costituiscono un unico ordine nazionale.
(È approvato).

ART. 20.

(Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede in

Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

5. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(È approvato).

ART. 21.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

(È approvato).

ART. 22.

(Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio

parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Elezione del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il

consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta, che può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica. Nelle elezioni si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta.

3. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).

1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parità di voti è

preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica.

3. Si intendono eletti a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno, riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

23. 1.

Il Relatore.

MAURIZIO NOCI. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 24 a 55 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.

(Incompatibilità).

1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine nazionale.

3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi carica, sono chiamati dal consiglio dell'ordine nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

(È approvato).

ART. 25.

(Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

TITOLO IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

ART. 26.

(Contenuto dell'Albo)

1. L'albo contiene il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione. Esso è compilato secondo l'ordine di anzianità e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

(È approvato).

ART. 27.

(Iscrizione nell'Albo - Traferimenti).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattato di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di biotecnologo alimentare;

d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;

e) precisare il proprio stato giuridico-professionale;

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 1, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera i), al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

6. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'estero.

9. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a provvedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.
(È approvato).

ART. 28.

(Cancellazione e sospensione dall'Albo).

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m), essere sospeso.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
(È approvato).

ART. 29.

(Reiscrizione).

1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando

sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

(È approvato).

ART. 30.

(Comunicazione delle decisioni in materia di Albo).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI -
PROCEDIMENTO

ART. 31.

(Sanzioni disciplinari).

1. Agli iscritti nell'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

(È approvato).

ART. 32.

(Avvertimento).

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

(È approvato).

ART. 33.

(Censura).

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

(È approvato).

ART. 34.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

1. La sospensione dall'esercizio può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni;

b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo 35, comma 2, lettera

c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 104 e 206 del codice penale.

3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettera c).

4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 35.

(Radiazione).

1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o la assegnazione ad una

colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
(È approvato).

ART. 36.

(Rapporti con procedimento penale).

1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo 35, a procedimenti disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

2. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

(È approvato).

ART. 37.

(Prescrizione).

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

(È approvato).

ART. 38.

(Competenze).

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

(È approvato).

ART. 39.

(Apertura del procedimento disciplinare).

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 33, 34 e 35 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 32, comma 2, su richiesta dell'interessato.

3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato è facoltativa.

(È approvato).

ART. 40.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria di-

fensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

(È approvato).

ART. 41.

(Notificazione delle decisioni).

1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 42.

(Astensione e rikusazione).

1. L'astensione e la rikusazione dei membri del consiglio dell'ordine regionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla rikusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine.

3. Se, a seguito di astensioni o rikusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine ne dà notizia al consiglio dell'ordine nazionale che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

4. Il consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la rikusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati rikusati;

altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

5. L'astensione e la rikusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla rikusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine nazionale.

7. Se a seguito di astensioni o rikusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente ai membri del consiglio dell'ordine della Lombardia, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

(È approvato).

ART. 43.

(Esecuzione provvisoria).

1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante il ricorso.

(È approvato).

ART. 44.

(Reiscrizione dei radiati).

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 1, e 30.

3. Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

(È approvato).

TITOLO VI

IMPUGNAZIONI

ART. 45.

(Ricorsi).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali, ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 2 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

(È approvato).

ART. 46.

(Poteri del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo

in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

(È approvato).

ART. 47.

(Irricevibilità del ricorso).

1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

(È approvato).

ART. 48.

(Decisione del ricorso).

1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 40, comma 2.

3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di apparte-

nenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo, ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

(È approvato).

ART. 49.

(Ricorso contro le decisioni del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un tecnologo alimentare.

4. Per la finalità di cui al comma 3, per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro tecnologi alimentari, dei quali due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto e che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni. di incensurata

condotta e che abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

(È approvato).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 50.

(Determinazione degli oneri e dei criteri per il rimborso delle spese).

1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 51.

(Restituzione di atti e documenti).

1. Gli iscritti nell'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interes-

sato e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha la facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

(È approvato).

ART. 52.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali).

1. Nella prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'articolo 53.

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53, indice le elezioni per il consiglio dell'ordine regionale. qualora il numero degli aventi diritto all'iscrizione in una regione sia inferiore alle 15 unità, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

(È approvato).

ART. 53.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione).

1. Nella prima applicazione della presente legge, sarà tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale saranno ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 1, lett. a), b), d), e), e comma 2.

2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scien-

tifica, da emanarsi, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 54.

(Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'Albo dei tecnologi alimentari si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti dall'albo medesimo.

(È approvato).

ART. 55.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo Titolo, adottato dalla Commissione in sede referente:

« Ordinamento della professione di tecnologo alimentare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Salerno ed altri:
« Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologici alimentari » con il seguente nuovo titolo: « Ordinamento della professione di tecnologo alimentare » (2330):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Hanno votato sì ..	33
Hanno votato no .	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Cristoni,

D'Alia, Diglio, Ebner, Felissari, Ferrari Marte, Grilli, Lobianco, Marzo, Micheli, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Poli, Polverari, Rabino, Ricci, Rosini, Schettini, Silvestri, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zaniboni e Zuech.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 14 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO